

Maturazione del diritto alla provvigione svincolato dalla conclusione dell'affare – Cass. n. 9612/2023

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Contratto di mediazione - Maturazione del diritto alla provvigione svincolato dalla conclusione dell'affare - Nullità della clausola ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 206 del 2005 - Fondamento.

Deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del citato d.lgs., così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9612 del 11/04/2023 (Rv. 667632 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1754, Cod_Civ_art_1755, Cod_Civ_art_1469_2

Corte

Cassazione

9612

2023